

*Consiglio Regionale della Puglia*

COMMISSIONE PERSONALE

*Il Presidente*

**PROPOSTA DI LEGGE**

di iniziativa dei Consiglieri D'Alena, Borgia, Ciocia, Trisorio Liuzzi  
e Calvario

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI STAMPA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA PUGLIA**

**RELATORE: Giuseppe COLONNA**

Lo Statuto della Regione Puglia, com'è noto, stabilisce, nell'art.I, l'impegno a garantire "la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali, alla determinazione della politica regionale". E' implicito quindi, un impegno a garantire l'informazione, premessa indispensabile per una consapevole partecipazione.

Tenendo conto di queste esigenze, che nel tempo sono andate proponendosi in maniera sempre più evidente e sulla base degli impegni programmatici sottoscritti dalle forze democratiche presenti nel Consiglio regionale si propone all'attenzione dell'Assemblea la presente proposta di legge che tiene conto, tra l'altro, delle posizioni sostenute sul problema degli Uffici Stampa delle Regioni dalla Federazione Nazionale della Stampa italiana dall'Ordine dei giornalisti.

Alcune regioni (l'Abruzzo, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Lombardia) hanno già disciplinato la costituzione e l'attività dei propri Uffici Stampa, seguendo questi fondamentali criteri:

- impiego esclusivo di giornalisti professionisti o pubblicitari, tali qualificati dall'Ordine professionale;
- applicazione, talvolta in via parametrica, del Contratto collettivo di categoria;
- normativa transitoria per situazioni di fatto esistenti all'atto dell'entrata in vigore dei provvedimenti regionali.

L'iniziativa legislativa che si propone prevede (art.2) due uffici stampa - uno per la Giunta, uno per il Consiglio - chiarendone i compiti.

Si supera così, uno dei nodi che finora hanno condizionato la effettiva organizzazione del Settore Stampa.

Si garantisce la professionalità (art.3) secondo le disposizioni della legge statale 3 febbraio 19-63 n.69.

Si precisano i rapporti con gli organi regionali (art.5) e si detta una chiara disciplina organizzativa (artt.6 e segg.).

Si definisce una normativa transitoria (art.8) finalizzata a regolare situazioni di fatto esistenti attraverso la quale, inoltre, la Regione potrà avvalersi dell'esperienza di tutti quei giornalisti in servizio, attraverso i più diversi rapporti di lavoro, presso gli uffici regionali.

Per quanto precede la Commissione propone all'approvazione del Consiglio regionale la presente legge.

Giuseppe Colonna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Colonna', written in a cursive style.

TITOLO I  
NORME GENERALI

Art. I

L'articolo 32 della legge regionale n.18 del 25 marzo 1974 è  
soppresso.

Art. 2

L'informazione sull'attività della Regione è curata dall'Ufficio Stampa della Giunta regionale e dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, ciascuno in relazione alle necessità ed ai compiti specifici, propri degli Organi regionali presso cui i due Uffici vengono con la presente legge istituiti.

Gli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio regionale provvedono inoltre a mantenere i rapporti con i mezzi di comunicazione, a curare la redazione e la diffusione di notiziari e di pubblicazioni quotidiane, e periodiche, la raccolta e la utilizzazione di notizie di interesse per la Regione, nonché l'organizzazione di iniziative promozionali e quelle di sviluppo della partecipazione democratica.

Art.3

Agli Uffici, di cui all'articolo precedente, in applicazione della legge 3 febbraio 1963 n.69, sono addetti giornalisti iscritti all'Albo professionale.

Art. 4

Ai giornalisti professionisti e pubblicisti addetti agli Uffici Stampa si applica, se più favorevole, il trattamento giuridico economico e previdenziale previsto dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.

TITOLO II  
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 5

L'Ufficio Stampa della Giunta regionale opera secondo le direttive della Giunta regionale, da cui dipende direttamente.

L'Ufficio Stampa del Consiglio regionale opera secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da cui dipende direttamente.

Art. 6

L'organico di ciascuno dei due Uffici è composto da un responsabile d'Ufficio (redattore capo) con qualifica di ottava fascia, da un vice responsabile d'Ufficio (capo servizio) con qualifica di settima fascia e da due giornalisti (redattori) con qualifica di sesta fascia.

I relativi posti sono istituiti a ruolo come da Tabella annessa alla presente legge sotto la lettera A.

Il giornalista al quale venga affidata la direzione o comunque la responsabilità della realizzazione di una pubblicazione quotidiana o periodica della Regione ha diritto alla qualifica di redattore capo.

Art. 7

Il personale non giornalistico da destinare agli Uffici Stampa per le necessità di segreteria, stenodattilografia, archivio servizi ausiliari è costituito da dieci unità.

I relativi posti sono istituiti a ruolo come da tabella annessa alla presente legge sotto la lettera B.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8

In sede di primo inquadramento, i posti di cui alla Tabella A sono at tribuiti ai dipendenti regionali in servizio alla data del 31 marzo 1980 presso gli Uffici Stampa della Regione, purchè in possesso del requisito prescritto dal precedente art.3.

I dipendenti di cui al comma precedente, fermo restando il trattamento economico previsto dall'Art.4 della presente legge, sono inquadrati secondo le mansioni giornalistiche effettivamente svolte alla data del 31 marzo 1980 e nelle fasce corrispondenti alle qualifiche assegnate, così come indi cate nel precedente Art.6.

La domanda d'inquadramento, corredata di idonea documentazione comprovante l'assegnazione e lo svolgimento delle mansioni di cui al comma precedente, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tren ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono, altresì, inquadrati come redattori ordinari con meno di diciotto mesi di anzianità i giornalisti comunque in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda secon do le modalità previste dal comma precedente.

continua art.8

Per tutti i giornalisti sono fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti derivanti da servizi prestati in precedenza presso la Regione o gli Enti e gli Uffici di provenienza, anche se esplicati in carriere e con qualifiche diverse da quelli indicate nella presente legge.

Art. 9

Decorso il termine di cui al precedente articolo, per ricoprire i posti disponibili negli Uffici Stampa che comunque risultino vacanti, l'Amministrazione regionale bandirà pubblici concorsi con l'osservanza in ogni caso del requisito dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e con l'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 10

Le Tabelle A e A/I allegate alla legge regionale n.18 del 25 marzo 1974 vengono integrate sulla base delle tabelle A e B annesse alla presente legge e che di essa fanno parte integrante.

Art. II

La spesa derivante dalla presente legge per l'anno 1980, prevista in L.150.000.000, trova copertura nel Cap. 00302 del Bilancio 1980.

Per gli anni successivi si provvederà imputando la spesa sui corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.

TABELLA A

Giornalisti addetti agli Uffici Stampa della Regione Puglia

Redattore capo	n.2
Capi servizio	n.2
Redattori	n.4
	—
TOTALE	n.8

TABELLA B

Personale addetto agli Uffici Stampa della Regione Puglia

5° livello (di cui 2 steno)	n.4
4° livello (" " 2 dattib)	n.4
3° livello	n.1
2° livello	n.1
	—
TOTALE	n.10